

Sanzioni REACH & CLP

Workshop “Gli adempimenti dettati dai Regolamenti Europei REACH e CLP per le Piccole e Medie Imprese in materia di registrazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche”

27 novembre 2012

**Sala delle Battaglie – Castello Mediceo
Melegnano**

| | | |
|--|---|---|
| Sostanze in uso al 2010 | Classificazione Etichettatura Imballaggio | Scheda sicurezza |
| Normativa Europea | 2006/121 Ce che modifica 67/548/CE | 2006/121 Ce che modifica 67/548/CE |
| Decreto Italiano | D.Lgs 52/97 art. 19, 20, 21 e 22 DLgs 145/2008 | D.Lgs 52/97 art. 25 DLgs 145/2008 |
| Disciplina Sanzionatoria | Art. 36 comma 1 Dlgs 52/97 1. Chiunque immette nel mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 nonche' in violazione delle disposizioni sulla classificazione e' punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire dieci milioni. | Art. 36 comma 4 Dlgs 52/97 (abrogato) Coloro che violano le disposizioni sulla scheda informativa, di cui all'articolo 25 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni di lire |
| Procedura Sanzionatoria | Codice di Procedura Penale (Nuovo C.P.P. - D.P.R. 447/88 e s.m.i e le norme di attuazione (D.Lgs.271/89 e s.m.i.) | L.689/81 e succ. mod. e DPR 571/82 |
| Autorità competente per i controlli | Personale qualificato e formato del DPM delle ASL | Personale qualificato e formato del DPM delle ASL |

Sostanze illeciti in materia di Class. Etichet. & Imball.

| | |
|---|--|
| Normativa europea | REGOLAMENTO CE n.1272/08  |
| Recepimento Italiano | "CLP" |
| Disciplina sanzionatoria | D.Lgs 186/2011  artt. 3,4,6 classificazione 7 etichettatura |
| Procedura sanzionatoria | L.689/81 e succ. mod. e DPR 571/82 Sanzioni amministrative |
| Articolazione territoriale per i controlli | Personale qualificato e formato del DPM delle ASL |
| Autorità competente a ricevere il rapporto (sanzione amministrativa) | In Lombardia: il Direttore Generale dell' ASL territorialmente competente (o Dir.Gen. dell' ASL ove è stato commesso l' illecito) |
| Autorità preposta ai controlli | D.G. Sanità Regione Lombardia |
| Autorità competente a livello nazionale | Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali |

Sostanze Illeciti in materia di Scheda di sicurezza

| | |
|---|---|
| Normativa europea | REGOLAMENTO CE n.1907/06 "REACH" |
| Recepimento Italiano | articoli 7,31,32,33,34,35 e 36  Regolamento CE n.453/ 2010 |
| Disciplina sanzionatoria | DLgs 133/2009 Sanzioni amministrative  del Regolamento Reach |
| Procedura sanzionatoria | L.689/81 e s.m.i.  e DPR 571/82  Sanzioni amministrative |
| Articolazione territoriale per i controlli | Personale qualificato e formato del DPM delle ASL |
| Autorità competente a ricevere il rapporto | In Lombardia: il Direttore Generale dell' ASL territorialmente competente (o Dir.Gen. dell' ASL ove è stato commesso l' illecito) |
| Autorità preposta ai controlli | D.G. Sanità Regione Lombardia |
| Autorità competente a livello nazionale | Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali |

Sostanze tal quali o contenute in miscele Illeciti in materia di Autorizzazioni e Restrizioni

| | |
|---|--|
| Normativa europea | REGOLAMENTO CE n.1907/06 "REACH" |
| Recepimento Italiano | art. 56 "autorizzazioni" Art. 67 "restrizioni" |
| Disciplina sanzionatoria | Art. 14 DLgs 133/2009 Art. 16 DLgs 133/2009  |
| Procedura sanzionatoria | Codice di Procedura Penale (Nuovo C.P.P. - D.P.R.447/88 e s.m.i. e le norme di attuazione (D.Lgs.271/89 e s.m.i)) |
| Articolazione territoriale per i controlli | Personale qualificato e formato del DPM delle ASL |
| Autorità competente a ricevere il rapporto | A.G. competente per territorio (Procura della Repubblica presso Tribunale) |
| Autorità preposta ai controlli | D.G. Sanità Regione Lombardia |
| Autorità competente a livello nazionale | Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali |

Sostanze tal quali o contenute in miscele

Illeciti in materia di Registrazione

| | | |
|---|---|---|
| Normativa europea | REGOLAMENTO CE n.1907/06 "REACH" art. 6,7,8,12,17 e 18 |  |
| Recepimento Italiano | | |
| Disciplina sanzionatoria | Art. 3 DLgs 133/2009 Sanzioni amministrative | |
| Procedura sanzionatoria | L.689/81 e s.m.i. e DPR 571/82 | |
| Articolazione territoriale per i controlli | Personale qualificato e formato del DPM delle ASL | |
| Autorità competente a ricevere il rapporto | In Lombardia: il Direttore Generale dell' ASL territorialmente competente (o Dir.Gen. dell' ASL ove è stato commesso l' illecito) | |
| Autorità preposta ai controlli | D.G. Sanità Regione Lombardia | |
| Autorità competente a livello nazionale | Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali | |

Miscela Fino al 2015 Class. Etichet. & Imball.

| | | |
|---|--|---|
| Normativa europea | 1999/45/CE |  |
| Recepimento Italiano | DLgs 65/2003 | |
| Disciplina sanzionatoria | art.18 DLgs 65/2003 artt. 3,8,9,10 DLgs 65/2003 |  |
| Procedura sanzionatoria | Codice di Procedura Penale (Nuovo C.P.P. - D.P.R. 447/88 e s.m.i e le norme di attuazione (D.Lgs.271/89 e s.m.i.) | |
| Articolazione territoriale per i controlli | Personale qualificato e formato del DPM delle ASL | |
| Autorità competente a ricevere il rapporto | A.G. competente per territorio (Procura della Repubblica presso Tribunale) | |
| Autorità preposta ai controlli | D.G. Sanità Regione Lombardia | |
| Autorità competente a livello nazionale | Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali | |

Miscela dal 2015 Class. Etichet. & Imballaggio

| | |
|--|---|
| Normativa europea | REGOLAMENTO CE n.1272/08 |
| Recepimento Italiano | "CLP"  |
| Disciplina sanzionatoria | D.Lgs 186/2011 Sanzioni amministrative  |
| Procedura sanzionatoria | L.689/81 e succ. mod.  DPR 571/82  |
| Articolazione territoriale per i controlli | Personale qualificato e formato del DPM delle ASL |
| Autorità competente a ricevere il rapporto (sanzione amministrativa) | In Lombardia: il Direttore Generale dell' ASL territorialmente competente (o Dir.Gen. dell' ASL ove è stato commesso l' illecito) |
| Autorità preposta ai controlli | D.G. Sanità Regione Lombardia |
| Autorità competente a livello nazionale | Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali |

Miscela Fino al 2015 Schede di sicurezza

| | |
|--|---|
| Normativa europea | Regolamento 1907/2006 "Reach"  |
| Recepimento Italiano | Regolamento 453/ 2010 |
| Disciplina sanzionatoria | Dlgs 133/2009 |
| Procedura sanzionatoria | L.689/81 e succ. mod.  DPR 571/82  |
| Articolazione territoriale per i controlli | Personale qualificato e formato del DPM delle ASL |
| Autorità competente a ricevere il rapporto (sanzione amministrativa) | In Lombardia: il Direttore Generale dell' ASL territorialmente competente (o Dir.Gen. dell' ASL ove è stato commesso l' illecito) |
| Autorità preposta ai controlli | D.G. Sanità Regione Lombardia |
| Autorità competente a livello nazionale | Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali |

Sanzioni penali previste dall' art.18, 1 comma del Dlgs. 65/2003

| Art. | reato | ammenda |
|--------|--|--|
| Art.3 | <i>Mancata determinazione delle proprieta' pericolose dei preparati, loro classificazione ed etichettatura</i> | ammenda da 104 euro a 5165 euro |
| Art.8 | Mancato rispetto delle disposizioni relative all' imballaggio di preparati (miscele)n pericolosi | |
| Art.9 | Etichettatura dell'imballaggio non conforme alle disposizioni particolari di cui all'allegato IV, parti A e B. | |
| Art.10 | <i>Etichettata non conforme alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza</i> | |

Fornitore Art. 3, Voce 32) del Reg 1907/06 Reach

fornitore di una sostanza o di un preparato: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o un preparato;

Fornitore Art. 2, comma 2 del DLgs 133/09

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente decreto, **il rappresentante esclusivo di cui all'articolo 8 del regolamento e' equiparato all'importatore.**

Fornitore Art. 2, Voce 26) del Reg 1272/08 CLP

fornitore: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela;

Sequestri amministrativi

26 novembre 2012

Ezio Scaduto - Carlo Valla

12

articolo 5 del Regolamento CE n.1907/06 "Reach"

**Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati
(«no data, no market»)**

Fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23, le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un preparato o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.

Sequestri amministrativi in caso di constatata infrazione alle norme dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 (sostanze) e 14 marzo 2003 n.65 (preparati)

**Gli articoli 28 e 29 del Dlgs 52/97 non sono stati
abrogati pertanto rimangono vigenti in materia di
sostanze e miscele**

Art. 17 Dlgs 65/2003 *Controlli*

**All'accertamento dell'osservanza delle norme del
presente decreto e agli esami e alle analisi dei campioni
si applicano le procedure di controllo di cui agli articoli
28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52**

Art. 28 Dlgs 52/97 commi 1 e 2 - Controlli

1. Al fine dell'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose sono soggette alla vigilanza degli uffici competenti, in base alle vigenti disposizioni, delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali; a tal fine il relativo personale può procedere in qualunque momento ad ispezioni presso luoghi di produzione, deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti, prelevare campioni in numero massimo di tre a titolo gratuito, sigillati all'atto del prelievo, e ciascuno in quantità sufficiente per una analisi completa.
2. **Nei casi di constatata infrazione alle norme del presente decreto, il Ministero della sanità, in ambito nazionale, e i competenti uffici delle regioni e degli enti locali, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, dispongono il divieto di commercializzazione ed il sequestro in via amministrativa delle merci a cura e comunque a spese del trasgressore, adottando le necessarie prescrizioni per il loro ritiro e la loro custodia, garantendo la sicurezza degli operatori, della popolazione e dell'ambiente.** I provvedimenti adottati dalle regioni e dagli enti locali sono portati tempestivamente a conoscenza del Ministero della sanità, che procede ai necessari accertamenti ai fini dell'eventuale estensione delle misure all'intero territorio nazionale.

Art. 28 Controlli commi 3,4,5 e 6 Dlgs 52/97

3. **In caso di immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorità di cui al comma 2 possono immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato.**
4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui l'interessato non consenta agli uffici di cui al comma 1 la tempestiva acquisizione dei campioni e dei documenti di cui allo stesso comma.
5. Su richiesta della ditta interessata, il Ministero della sanità può consentire l'adeguamento del prodotto alle disposizioni del presente decreto ai fini del successivo dissequestro.
6. I soggetti che, ai sensi del comma 1, effettuano ispezioni e prelievi di campioni nell'esercizio delle funzioni loro demandate, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alle norme vigenti.

Art. 29 Dlgs 52/97 - esami e analisi di campioni

- 1. Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle autorità locali sono eseguiti dai laboratori competenti per territorio.**
- 2. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dal presente decreto, il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorità competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione è fatta al fabbricante, all'importatore o al distributore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali; entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare alla autorità che ha disposto il prelievo istanza di revisione di analisi.**
- 3. Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro i termini fissati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.**

Art. 29 Dlgs 52/97 - esami e analisi di campioni

4. L'Istituto superiore di sanita' avverte, con congruo anticipo, l'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione; l'interessato ha diritto di farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.
5. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorita' competente trasmette denuncia alla autorita' giudiziaria e ne informa il Ministero della sanita'.
6. Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle autorita' centrali sono eseguiti dall'Istituto superiore di sanita', il quale trasmette il proprio parere, corredato dai risultati e con l'indicazione delle eventuali misure ritenute opportune, al Ministero della sanita', per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. In caso di immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorita' di cui all'articolo 28, comma 2, possono immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione e l'ordine di ritiro dal mercato; ai fini dell'eventuale revoca di tali misure si applica la procedura di cui ai commi 3 e 4.

Art 19 Legge 689/81 Sequestro

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art 20 Legge 689/81 Sanzioni amministrative accessorie

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Art 20 Legge 689/81 Sanzioni amministrative accessorie

Le autorità stesse

- **possono** disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e
- **devono** disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art 20 Legge 689/81 Sanzioni amministrative accessorie

- In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. (1)
- (1) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 9, [D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#)

Modalità del sequestro amministrativo

| | |
|--|---|
| Norma violata | Ad esempio Art 7 REG n.1907/06 "REACH" |
| Applicazione della sanzione ai sensi | D.Lgs 186/2011 artt. 7 etichettatura |
| Procedura sanzionatoria | L.689/81 e succ. mod. e DPR 571/82 Sanzioni amministrative |
| Sequestro operato da UPG dell' ASL | D.P.R. 571/82 (art. 7 c. 2) – attuazione Legge 689/81 |
| Norma di riferimento per il sequestro | Art. 13 L. 689/81 (atti di accertamento) Art. 19 L. 689/81 (sequestro) |
| Convalida delle modalità di <u>affidamento in custodia</u> delle cose sequestrate (non è prevista la convalida del sequestro) | Capo dell'ufficio del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma D.P.R. 571/82 (art. 7 c. 3 e c.4) |
| Modalità di esecuzione sequestro | DPR 571/82 (artt. 4, 5 e 7) |



Modalità del sequestro penale

| | |
|---|---|
| norma violata | REGOLAMENTO CE n.1907/06 "REACH" |
| | art. 56 "autorizzazioni" Art. 67 "restrizioni" |
| Applicazione della sanzione ai sensi | Art. 14 DLgs 133/2009 Art. 16 DLgs 133/2009 |
| Disciplina sanzionatoria | Codice di Procedura Penale (Nuovo C.P.P. - D.P.R.447/88 e s.m.i. e le norme di attuazione (D.Lgs.271/89 e s.m.i)) |
| Oblazione | Prima dell'apertura del dibattimento l'autore del reato, ha la facoltà di estinguerlo pagando la metà del massimo dell'ammenda altrimenti l'autore del reato procede al giudizio di merito |
| Modalità di sequestro | Art. 354 c.p.p probatorio oppure Art. 321 c.p.p. preventivo Il sequestro operato da UPG dell' ASL La comunicazione di notizia di reato deve essere inviato entro 48 ore al P.M |
| Convalida del sequestro | E' necessaria la convalida del P.M. Il sequestro preventivo viene trasmesso a cura del P.M. al G.I.P. per la convalida |

Grazie per l'attenzione

26 novembre 2012

Ezio Scaduto - Carlo Valla

25